

Legge regionale 14 gennaio 1998 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

Art. 60

(Patrimonio e spese dell'IRFoP)

- 1.** I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti all'Istituto regionale per la formazione professionale sono trasferiti all'Amministrazione regionale.
- 2.** Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla formazione professionale, di concerto con l'Assessore alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità dell'Istituto regionale per la formazione professionale.
- 3.** L'Amministrazione regionale provvede a tutte le spese di funzionamento dell'Istituto ed al reperimento delle sedi occasionali ed isolate necessarie per lo svolgimento dell'attività formativa. L'Istituto provvede unicamente alle spese strettamente e direttamente collegate all'attività didattica.